

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 23 **del mese di** dicembre  
**dell' anno** 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** COSTITUZIONE DELL'ASP "CITTA' DI BOLOGNA" DALL'UNIFICAZIONE DELLE ASP "GIOVANNI XXIII" E "POVERI VERGOGNOSI" DI BOLOGNA

**Cod.documento** GPG/2013/2156

**Num. Reg. Proposta: GPG/2013/2156**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Ricordato che:

- con propria deliberazione n. 1952 del 29 dicembre 2006 è stata costituita - a decorrere dal 1 gennaio 2007 - l'ASP "Giovanni XXIII" di Bologna dalla trasformazione delle Ipab di Bologna "Istituto Giovanni XXIII", "Opera Mendicanti detta Orfanotrofio S. Leonardo" e "Istituto Antirabico";
- con propria deliberazione n. 2022 del 20 dicembre 2007 è stata costituita - a decorrere dal 1 gennaio 2008 - l'ASP "Poveri Vergognosi" di Bologna (BO) dalla trasformazione dell' Ipab "Opera Pia dei Poveri Vergognosi ed Aziende Riunite" di Bologna;
- sono soci dell'ASP "Giovanni XXIII" di Bologna il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna;
- sono soci dell'ASP "Poveri Vergognosi" di Bologna il Comune di Bologna e la Provincia di Bologna;

Visti:

- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", di seguito indicata 'legge regionale', Titolo IV "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona", che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP;
- la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di

gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona",

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - Primo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 26 aprile 2004, n. 773)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008 ad oggetto "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 111 del 2 luglio 2008;
- la propria deliberazione n. 284 del 14 febbraio 2005 ad oggetto: "Procedure e termini per la trasformazione, la fusione e l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) secondo quanto previsto dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 2004", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 17 marzo 2005;

- la propria deliberazione n. 722 del 22 maggio 2006 ad oggetto "Piano di trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Ulteriori chiarimenti e precisazioni", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 7 giugno 2006;
- la propria deliberazione n. 1982 del 16 dicembre 2013 ad oggetto: "Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 - Primo provvedimento della Giunta regionale";

Vista la nota del Sindaco del Comune di Bologna del 26 novembre 2013 con PG 304080 del 27 novembre 2013 (in atti con PG 0305696 del 9 dicembre 2013), che chiede che venga disposta l'unificazione delle ASP "Giovanni XXIII" e Poveri Vergognosi" di Bologna a decorrere dal 1 gennaio 2014, chiedendo altresì che nell'atto di Giunta regionale che dispone l'unificazione in oggetto venga indicato il Sindaco di Bologna come legale rappresentante della nuova Azienda nelle more della nomina e dell'insediamento dell'Amministratore unico, allegando allo scopo la seguente documentazione:

- Accordo di programma tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna e AUSL, finalizzato all'avvio del riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari previsto dalla legge regionale n. 12 del 2013 (inviato anche in formato elettronico con firma digitale in atti con PG 297172 del 28 novembre 2013);
- deliberazione del Consiglio comunale di Bologna n. 452 del 18 novembre 2013 ad oggetto "Approvazione del progetto di unificazione delle ASP, della bozza dello statuto e dello schema della convenzione della costituenda ASP unica";
- deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna n. 61 del 18 novembre 2013 ad oggetto "Unificazione delle ASP bolognesi "Giovanni XXIII" e "Poveri Vergognosi". Approvazione dell'Accordo di programma finalizzato al riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, dello Statuto e dello schema di Convenzione della costituenda "ASP Città di Bologna";

- estratto della deliberazione n. 222 dell'adunanza n. 29 del 7 novembre 2013 del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'ASP "Giovanni XXIII" n. 2 del 19 novembre 2013 ad oggetto "Approvazione del progetto di unificazione tra ASP Giovanni XXIII e ASP Poveri Vergognosi e atti conseguenti";
- deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'ASP Poveri Vergognosi" n. 21 del 19 novembre 2013 ad oggetto: "Approvazione del progetto di unificazione tra ASP Poveri Vergognosi e ASP Giovanni XXIII e atti conseguenti";
- copia conforme della convenzione sottoscritta in data 19 novembre 2013 tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna per la costituzione e la partecipazione alla ASP Città di Bologna, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dello Statuto dell'ASP Città di Bologna;

Acquisita agli atti d'ufficio la nota del Sindaco del Comune di Bologna del 10 dicembre 2013 (con PG 0307938 del 11 dicembre 2013), che chiede di indicare nel provvedimento di unificazione in oggetto quale indirizzo della sede legale dell'ASP unificata quello di via Marsala n. 9 a Bologna, fino alla definizione da parte dell'Assemblea dei soci - nella sua prima seduta - di una nuova sede o di conferma di quella comunicata;

Acquisita agli atti d'ufficio la nota del Sindaco del Comune di Bologna del 18 dicembre 2013 (con PG 0317263 del 20 dicembre 2013), che trasmette copia conforme della convenzione tra i soci, in sostituzione di quella allegata alla citata nota del Sindaco PG 304080/2013 che - per mero errore materiale non corrisponde alla effettiva versione definitiva;

Preso atto che il sopra citato Accordo di programma tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna e AUSL, finalizzato all'avvio del riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari previsto dalla legge regionale n. 12 del 2013:

- disciplina il riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della legge regionale n. 12 del 2013;

- individua l'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari dell'ambito distrettuale della Città di Bologna nell'Azienda pubblica di servizi alla persona ASP "Città di Bologna", derivante dall'unificazione delle ASP "Giovanni XXIII" e "Poveri Vergognosi";
- prevede di trasferire all'ASP "Città di Bologna" la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari per minori e disabili attualmente erogati dall'ASP "Irides" di Bologna e di mantenere in capo a quest'ultima unicamente i servizi educativi;
- prevede che la nuova ASP "Città di Bologna" debba svolgere tutte le attività gestionali riferite all'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari attualmente attribuiti alle tre ASP esistenti e che, successivamente all'unificazione, le possano essere trasferite anche le funzioni di sub-committenza relativa alle gestioni di servizi attualmente affidati o concessi dal Comune e/o dall'Azienda USL a soggetti privati (quali ad esempio il Pronto Intervento Sociale, il Servizio Sociale a Bassa Soglia, i Servizi accreditati per anziani e disabili, ecc.);
- prevede di svolgere un'analisi volta ad individuare se alla nuova ASP "Città di Bologna" possano essere assegnate anche le funzioni di accesso, valutazione e presa in carico svolte attualmente dal Servizio Sociale Professionale operante nei Servizi Sociali Territoriali del Comune e nell'USSI Disabili Adulti dell'Ausl;

Acquisita agli atti d'ufficio la proposta di Statuto dell'ASP "Città di Bologna", trasmessa con la sopra citata nota del Sindaco del Comune di Bologna del 27 novembre 2013 e rilevato che:

- l'articolo 7, comma 5 contiene due disposizioni non coordinate tra loro, laddove prevede, per le sperimentazioni gestionali di servizi sociali e socio-sanitari, in un caso che le stesse siano sottoposte al parere della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e nell'altro che le stesse siano sottoposte ad autorizzazione della medesima Conferenza;
- l'articolo 12, comma 1, lettera c) prevede che l'Amministratore unico possa essere revocato, tra gli altri casi, in caso di violazione della legge, dello Statuto, dei Regolamenti aziendali; la formulazione risulta pertanto non conforme alla disciplina regionale

in materia (deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008), che sul punto prevede la revoca in caso di "grave" violazione di legge, di Statuto, di Regolamenti;

- all'articolo 12, comma 1 è necessario aggiungere, in attuazione della disciplina regionale vigente e per coordinamento del testo, una ulteriore lettera che reciti "approva il piano di rientro di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f)";
- all'articolo 12 è necessario aggiungere, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 12 del 2013, un nuovo comma che reciti "Per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'Assemblea dei soci non sono previsti compensi o indennità, né forme di rimborso comunque denominate";
- all'articolo 15, comma 1 occorre aggiungere, in fine, le parole "e, per il socio di cui all'articolo 6, comma 2, dall'articolo 6, comma 4", per coordinamento del testo;
- all'articolo 18, comma 2 occorre aggiungere, dopo le parole "cinque anni" le parole "ed è rinominabile una sola volta", in attuazione della disciplina regionale vigente;
- all'articolo 18 occorre aggiungere, in fine, un nuovo comma che reciti "La nomina e l'insediamento dell'Amministratore unico viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi", in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1982 del 2013;
- all'articolo 21, comma 2, lettera a) occorre aggiungere, dopo le parole "bilancio consuntivo" le parole "con allegato il bilancio sociale delle attività", in attuazione della disciplina regionale vigente;
- all'articolo 21, comma 2, lettera f) occorre aggiungere, dopo la parola "proposta" le parole "all'Assemblea dei soci", in attuazione della disciplina regionale vigente e per coordinamento del testo;
- all'articolo 22, comma 1 occorre sostituire le parole "all'Albo dei revisori legali" con le parole "nel

Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39", in attuazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013;

- all'articolo 22, comma 1 occorre, infine, aggiungere le parole "nominato dalla Regione e scelto nell'ambito di una terna di nominativi proposti dall'Assemblea dei soci ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" in attuazione della disciplina regionale vigente;
- all'articolo 22 occorre aggiungere un comma che reciti "La nomina e l'insediamento dell'Organo di revisione contabile viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi", in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1982 del 2013;
- all'articolo 24, comma 2, per coordinamento del testo e per distinguere gli atti di competenza dell'Amministratore unico da quelli di competenza del livello tecnico, si suggerisce di aggiungere, dopo le parole "Il Direttore" le parole ",nel rispetto del principio di cui all'articolo 25, comma 2,";
- all'articolo 29 è opportuno aggiungere un riferimento più completo al Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio previsto all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013, come fatto del resto all'articolo 31, comma 1, lettera f);

Preso atto della convenzione sottoscritta il 19 novembre 2013 tra i soci della costituenda ASP "Città di Bologna" ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della proposta di Statuto (in atti con PG 317263 del 20 dicembre 2013) e preso atto che la stessa contiene la disciplina di cui all'articolo 6, comma 3 della proposta di Statuto sottoposto all'approvazione regionale ed in particolare, per quanto riguarda i criteri di riparto tra i soci degli eventuali disavanzi di gestione dell'ASP non coperti da un piano di rientro, prevede che gli stessi vengano ripartiti tra i soci in misura corrispondente alle quote di rappresentanza (articolo 8, comma 5 della Convenzione);

Ritenuto di precisare, in riferimento alla sopra citata convenzione:

- che l'eventuale rideterminazione della quota di rappresentanza spettante alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, così come l'ingresso nella compagine associativa di altri soci enti pubblici territoriali, comporta una modifica statutaria che - come tale - va sottoposta all'approvazione regionale (articolo 25, comma 8 della legge regionale n. 2 del 2003);
- che l'articolo 10, comma 3 deve essere inteso come riferito a beni conferiti dai soci all'ASP successivamente alla sua costituzione;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per la costituzione dell'ASP "Città di Bologna" di Bologna (BO);

Ricordato che la disciplina regionale in materia più sopra indicata stabilisce che l'ASP:

- è un ente pubblico non economico locale disciplinato dall'ordinamento regionale, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atti dell'Assemblea legislativa regionale;
- non ha fini di lucro;
- svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
- è subentrata negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate;

Ricordato ancora che le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP che si unificano.

Ricordato altresì che la medesima disciplina regionale prevede che la Regione:

- definisce norme e principi che regolano l'attività delle ASP;
- costituisce le ASP, ne approva lo statuto e le successive modifiche;
- nomina componenti dell'organo di revisione contabile delle ASP; in particolare, nel caso del collegio, nomina uno dei tre membri con funzioni di Presidente; nel caso del revisore unico lo nomina sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci;
- esercita funzioni di osservatorio e di monitoraggio sui risultati di gestione delle ASP, anche in relazione alle finalità statutarie, nonché ai principi e agli obiettivi di cui alla legge regionale n. 12 del 2013;

Ricordato ancora che:

- i rapporti di lavoro del personale dipendente ed i rapporti di collaborazione in corso - al momento della costituzione - con le ASP che si unificano, proseguono fino alla eventuale scadenza prevista;
- il personale delle ASP mantiene i diritti acquisiti al momento del subentro dell'ASP unificata nella titolarità dei rapporti;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di costituire - a decorrere dal 1 gennaio 2014 - l'ASP "Città di Bologna" con sede a Bologna, dall'unificazione delle ASP "Giovanni XXIII" e "Poveri Vergognosi" di Bologna che contestualmente cessano giuridicamente";
2. di dare atto che sono soci dell'ASP "Giovanni XXIII" il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna;

3. di dare atto che - così come risulta dalla documentazione citata in premessa trasmessa dal Sindaco del Comune di Bologna - gli enti pubblici territoriali aderenti hanno approvato, con gli atti di seguito elencati, la loro partecipazione in qualità di soci all'ASP unificata e la proposta di statuto:
  - deliberazione del Consiglio comunale di Bologna n. 452 del 18 novembre 2013 ad oggetto "Approvazione del progetto di unificazione delle ASP, della bozza dello statuto e dello schema della convenzione della costituenda ASP unica";
  - deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna n. 61 del 18 novembre 2013 ad oggetto "Unificazione delle ASP bolognesi "Giovanni XXIII" e "Poveri Vergognosi". Approvazione dell'Accordo di programma finalizzato al riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, dello Statuto e dello schema di Convenzione della costituenda "ASP Città di Bologna";
4. di dare atto altresì che la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha approvato il progetto di unificazione delle ASP di che trattasi, come risulta dall'estratto della deliberazione n. 222 dell'adunanza n. 29 del 7 novembre 2013 del Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima e che la stessa ha sottoscritto, unitamente al Comune ed alla Provincia di Bologna, la convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 della proposta di Statuto;
5. di approvare lo statuto dell'ASP "Città di Bologna" nel testo allegato alle deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale di Bologna più sopra indicate ed alle deliberazioni delle Assemblee dei soci delle ASP che si unificano (deliberazione ASP "Giovanni XXIII" n. 2 del 2013 e deliberazione ASP "Poveri Vergognosi" n. 21 del 2013), fatta salva la necessità che lo stesso venga adeguato a quanto osservato in premessa;
6. di richiedere al Presidente dell'Assemblea dei soci dell'ASP "Città di Bologna" di trasmettere a questa Amministrazione entro il 31 gennaio 2014 il testo dello Statuto contenente gli adeguamenti segnalati in premessa e che si intendono qui richiamati;

7. di stabilire, conformemente a quanto contenuto nella richiesta di costituzione:

- nel 31 gennaio 2014 il termine entro il quale dovranno insediarsi gli organi dell'ASP "Città di Bologna;
- che dal 1 gennaio 2014 alla data di nomina dell'Amministratore unico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2014, il legale rappresentante dell'ASP è il Sindaco del Comune di Bologna;
- che la sede legale dell'ASP "Città di Bologna" è ubicata a Bologna in via Marsala, 9; l'Assemblea dei soci nella sua prima seduta provvederà a identificare un nuovo indirizzo o a confermare quello indicato, dandone comunicazione a questa Amministrazione;

8. di richiedere al Sindaco del Comune di Bologna di dare comunicazione, entro 45 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dell'avvenuto insediamento degli organi dell'ASP e dei nominativi dei componenti;

9. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/2156

data 23/12/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'